



LEGGE REGIONALE N. (85)

approvata dal Consiglio regionale

nella seduta del 30 marzo 2020

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

INDICE

- Art. 1 - (Proroga termini per emergenza epidemiologica COVID-19)
- Art. 2 - (Erogazioni in via anticipata degli incentivi regionali)
- Art. 3 - (Anticipo del contributo agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero)
- Art. 4 - (Sospensione termini ed effetti degli atti amministrativi in scadenza per emergenza epidemiologica COVID-19)
- Art. 5 - (Deroga in materia di benefici per persone con disabilità)
- Art. 6 - (Deroga alla disciplina del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine)
- Art. 7 - (Prescrizioni per le residenze per anziani e contenimento contagio da COVID-19)
- Art. 8 - (Rinnovo degli organi comunali in scadenza nel 2020 e altre disposizioni in materia di elezioni comunali)
- Art. 9 - (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 22/2009)
- Art. 10 - (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 3/2020)
- Art. 11 - (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 3/2020)
- Art. 12 - (Interventi urgenti per il settore agricolo e agroalimentare)
- Art. 13 - (Conferma di contributi)
- Art. 14 - (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 23/2019)
- Art. 15 - (Aiuti di Stato)
- Art. 16 - (Entrata in vigore)

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

Art. 1

(Proroga termini per emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, tutti i termini stabiliti dalla normativa regionale, o dai conseguenti bandi o provvedimenti amministrativi, anche per gli adempimenti a carico dei beneficiari attinenti alla concessione di incentivi, comunque denominati con scadenza dal 23 febbraio 2020, sono prorogati al 30 giugno 2020.
2. I termini di presentazione delle domande di incentivo per l'accesso ai finanziamenti regionali di cui al comma 1 in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020.
3. I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione di incentivi regionali, comunque denominati, stabiliti ai sensi delle discipline di settore con scadenza dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, sono prorogati al 30 novembre 2020 e possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell'autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.
4. È fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e dalla relativa disciplina di attuazione, nonché da ulteriori disposizioni legislative regionali disposte per la medesima emergenza.

Art. 2

(Erogazioni in via anticipata degli incentivi regionali)

1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e a quelle contenute nelle discipline regionali di settore, l'Amministrazione regionale, gli enti, agenzie e società regionali e i soggetti che gestiscono fondi regionali in avalimento o con funzioni delegate sono autorizzati a disporre l'erogazione, fino al 90 per cento, degli incentivi già concessi e impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione degli incentivi finanziati con risorse disponibili sugli esercizi successivi al 2020, entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario e senza la presentazione di garanzie.
2. Con riferimento al comma 1, sono fatte salve le disposizioni più favorevoli recate dalla legge regionale 7/2000 e dalle discipline di settore.

Art. 3

(Anticipo del contributo agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero)

1. Per il sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare un'anticipazione pari al 50 per cento del contributo erogato nell'anno 2019.

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

Art. 4

(Sospensione termini ed effetti degli atti amministrativi in scadenza per emergenza epidemiologica COVID-19)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, trova applicazione l'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), e successive disposizioni statali in materia adottate per la medesima emergenza.

2. Ferme restando le diverse discipline autorizzative e le relative scadenze, i titoli abilitativi nonché gli altri atti abilitativi edilizi, comunque denominati, di cui alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), in corso di efficacia nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e fino alla cessazione dichiarata dell'emergenza da COVID-19, conservano automaticamente la loro efficacia per ulteriori sei mesi rispetto alle scadenze ordinarie, senza necessità di alcun adempimento, comunicazione o richiesta da parte dei soggetti interessati.

Art. 5

(Deroga in materia di benefici per persone con disabilità)

1. In deroga alla vigente normativa regolamentare in materia di percorsi di socializzazione e integrazione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 14 ter della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>), gli incentivi motivazionali ivi previsti ai commi 3 e 4, in ragione della loro finalità assistenziale, sono comunque corrisposti per tutto il periodo di sospensione dei relativi percorsi dovuto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 6

(Deroga alla disciplina del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine)

1. In deroga alla vigente normativa regolamentare del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP) di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), al fine di sostenere le persone non autosufficienti e le loro famiglie nelle difficoltà conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020:

a) l'assegno per l'autonomia (APA) è corrisposto anche in assenza di rendicontazione delle spese effettuate;

b) i contributi per l'aiuto familiare (CAF), in relazione al venir meno della prestazione da parte degli addetti all'assistenza familiare, sono convertiti in assegno per l'autonomia (APA);

c) le misure di sostegno ai progetti di vita indipendente e ad altre forme di emancipazione e di inserimento sociale sono riconosciute anche in carenza dello svolgimento delle attività previste e indipendentemente dalla rendicontazione.

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

Art. 7

(Prescrizioni per le residenze per anziani e contenimento contagio da COVID-19)

1. Fino a sei mesi dalla cessazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio nelle residenze per anziani e al contempo di garantire la necessaria continuità assistenziale, gli enti del Servizio sanitario sono autorizzati, limitatamente alle residenze nelle quali sia accertata o sospettata la presenza di ospiti o operatori affetti da COVID-19, a concedere deroghe con riguardo alle prescrizioni del Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 144, a condizione che sia garantita l'erogazione dei servizi essenziali e il rispetto delle prescritte misure di sicurezza.

2. Per lo stesso periodo di cui al comma 1, le residenze per anziani sono esonerate dall'obbligo di rivalutare, tramite il sistema di valutazione multidimensionale Val.Graf. FVG, i bisogni degli utenti accolti, con cadenza almeno semestrale, secondo quanto previsto dall'allegato A della deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2019, n. 92.

Art. 8

(Rinnovo degli organi comunali in scadenza nel 2020 e altre disposizioni in materia di elezioni comunali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), le elezioni degli organi dei comuni il cui mandato scade nel 2020 si svolgono in una domenica compresa tra il 4 ottobre e il 13 dicembre 2020.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 19/2013, qualora gli organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 4 agosto 2020, le elezioni si svolgono in una domenica compresa nello stesso periodo di cui al comma 1.

3. In tutti i casi in cui le elezioni degli organi dei comuni sono avvenute in un turno elettorale successivo a quello ordinario previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 19/2013, il rinnovo degli organi ha luogo nell'anno successivo a quello di scadenza del mandato, nel medesimo turno elettorale ordinario previsto dallo stesso articolo 5, comma 1.

4. Il comma 3 bis dell'articolo 5 bis della legge regionale 19/2013 è abrogato.

Art. 9

(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 22/2009)

1. Al comma 14 ter dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), il periodo <<Il Piano di governo del territorio entra in vigore due anni dopo l'approvazione del Piano paesaggistico regionale, avvenuta con decreto del Presidente della Regione 24 aprile 2018, n. 0111/Pres. (Decreto legislativo 42/2004. Legge regionale 5/2007, articolo 57, comma 10. Approvazione del Piano paesaggistico regionale).>> è sostituito

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

dal seguente: <<L'entrata in vigore del PGT è sospesa fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'approvazione della prima variante, la cui procedura viene definita con apposita disciplina di settore.>>.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 3/2020)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), dopo le parole <<settori ricettivo, turistico, commercio>> è inserita la seguente: <<, artigianato>>.

2. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 dopo le parole <<connessi a tali settori,>> è inserita la seguente: <<anche>>.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020, sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. In considerazione della situazione emergenziale e della necessità di attuare con assoluta urgenza gli interventi di cui al comma 1, al fine di garantire la tempestività nel procedimento, i contributi sono concessi e contestualmente erogati sulla base della sola presentazione della domanda e relativi allegati, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000.

1 ter. Sono delegate, anche parzialmente, al CATA e al CATT FVG le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al comma 1.

1 quater. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare in relazione alle deleghe di cui al comma 1 bis sulla base delle domande pervenute.>>.

4. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020, come modificato dai commi 1 e 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e sostenibilità) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

5. Per le finalità di cui al comma 1 ter dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020, come inserito dal comma 3, si provvede a valere sugli stanziamenti della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio, reti distributive, tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

Art. 11

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 3/2020)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 3/2020 le parole <<dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 27/Pres.>> sono sostituite dalle seguenti: <<dai regolamenti di attuazione>>.

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

Art. 12

(Interventi urgenti per il settore agricolo e agroalimentare)

1. La Regione attiva un programma di interventi straordinari denominato "Programma Anticrisi COVID-19" per sostenere le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), di seguito Comunicazione, anche con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, il Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), di seguito Fondo, attiva specifiche tipologie di finanziamenti agevolati nel rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione.

4. I finanziamenti sono erogati a imprese che soddisfano il requisito di cui al paragrafo 22, lettera c), della Comunicazione e svolgono in regione le seguenti attività:

- a) produzione di prodotti agricoli;
- b) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- c) trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
- d) gestione forestale;
- e) pesca e acquacoltura.

5. I finanziamenti sono erogati per:

a) gli interventi oggetto delle misure di aiuto individuate ai sensi del comma 2 con riferimento al Fondo;

b) l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale.

6. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti.

7. Per l'attuazione del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, con legge regionale possono essere concesse al Fondo anticipazioni finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

8. Per preservare l'ordine sociale nel contesto emergenziale di straordinaria difficoltà

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

economica che pone a rischio la continuità stessa delle attività di impresa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere le anticipazioni di cui al comma 7, disponendo l'accertamento dei rientri delle anticipazioni, seppure esigibile negli esercizi successivi, nello stesso esercizio di concessione delle medesime. Le anticipazioni sono utilizzate dal Fondo in coerenza alle previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 80/1982 che attribuisce i rischi di ciascuna operazione di finanziamento, esclusivamente a carico delle banche.

9. In attuazione del comma 1, la Giunta regionale impartisce all'Amministratore del Fondo specifici indirizzi per la sottoscrizione di un accordo con le banche convenzionate finalizzato a far sì che:

a) le banche concedano alle imprese beneficiarie la sospensione delle quote di ammortamento dei finanziamenti erogati con le disponibilità del Fondo e la traslazione dei corrispondenti piani di ammortamento per un periodo corrispondente a quello della sospensione;

b) le banche versino al Fondo le quote di ammortamento dei finanziamenti oggetto della sospensione nel rispetto dei termini previsti dalle convenzioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 80/1982 pur in assenza del relativo incasso.

10. Gli indirizzi di cui al comma 9 definiscono la durata massima della sospensione e le modalità di negoziazione del compenso spettante alle banche per le operazioni di sospensione.

11. In sede di prima attuazione del Programma Anticrisi COVID-19, di cui al comma 1, vengono utilizzate le risorse già disponibili sul Fondo.

Art. 13

(Conferma di contributi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i finanziamenti di cui all'articolo 57, comma 5, della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), anche per la realizzazione degli interventi non conclusi entro il 31 dicembre 2019, purché alla data di entrata in vigore della presente legge regionale sia approvato il relativo progetto definitivo esecutivo e i medesimi interventi siano ultimati entro il termine del 31 dicembre 2020.

2. Per le finalità di cui al comma 1 i Comuni interessati presentano alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma del finanziamento concesso e il cronoprogramma dei lavori aggiornato.

3. Con decreto della struttura regionale competente sono stabiliti i termini per la conclusione dell'intervento e per la presentazione della rendicontazione della spesa.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 23/2019)

1. All'articolo 2 della legge regionale legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7, dopo la parola <<rendicontazione>>, sono inserite le seguenti: <<relativa ai progetti di cui ai commi 6 e 8>>;

b) al comma 8 le parole <<la Regione è autorizzata, purché il PISUS sia concluso e rendicontato nei termini previsti dal relativo bando, a rimborsare a valere su fondi regionali anche le spese sostenute dai beneficiari dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle seguenti: <<il termine di ammissibilità delle spese sostenute dal beneficiario è prorogato al 30 giugno 2021 e il termine di conclusione e di trasmissione della rendicontazione alla Struttura regionale attuatrice è prorogato al 31 dicembre 2021>>.

Art. 15

(Aiuti di Stato)

1. Al fine di sostenere l'economia regionale nell'attuale situazione di emergenza COVID-19, ai regimi di aiuto regionali può essere dato un temporaneo nuovo inquadramento con apposito atto amministrativo, anche in deroga alla normativa regionale di riferimento, indicante il periodo di applicazione, la nuova disciplina europea applicata e le relative condizioni di compatibilità previste o autorizzate dalla Commissione europea.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 3

- Il testo degli articoli 3 e 10 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 è il seguente:

Art. 3
(Interventi)

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, l'Amministrazione regionale promuove interventi rivolti a:

a) sostenere il reinserimento abitativo, economico, lavorativo, scolastico, culturale e sociale dei rimpatriati, mediante la concessione di sovvenzioni e misure di sostegno scolastico e linguistico, incentivi all'avvio di attività produttive e per l'inserimento lavorativo, nonché misure a sostegno dell'attività formativa e di riqualificazione professionale;

b) assicurare alle comunità di corregionali all'estero adeguata informazione sull'attività legislativa comunitaria, statale, regionale, sulle relative provvidenze e sulla realtà economica della regione, anche con l'utilizzo delle reti informatiche di comunicazione, nonché alla comunità regionale un'informazione aggiornata sulle realtà dei corregionali all'estero;

c) realizzare nei Paesi esteri in cui sono presenti i corregionali iniziative di carattere economico e culturale dirette a sviluppare la conoscenza della realtà regionale, a rinsaldare le relazioni tra i corregionali stessi e la regione e a conservare le diverse identità culturali e linguistiche della terra d'origine;

d) sostenere l'organizzazione e lo svolgimento di soggiorni culturali, di studio e di aggiornamento professionale dei corregionali all'estero, nonché di interscambi giovanili tra cittadini residenti e discendenti dei corregionali all'estero;

e) valorizzare la funzione degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero, sostenendo gli stessi ai fini del mantenimento dei rapporti tra le comunità dei corregionali all'estero e la terra d'origine;

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

f) coordinare le attività degli enti, associazioni e istituzioni di cui all'articolo 10, degli enti strumentali della Regione e delle società dalla stessa partecipate, per l'attività di promozione all'estero dell'economia e delle risorse turistiche del Friuli Venezia Giulia, anche con la stipulazione di convenzioni e contratti.

f bis) sostenere con borse di studio o altre provvidenze economiche i corregionali di età inferiore ai quarant'anni interessati a svolgere attività di studio o tirocinio lavorativo sul territorio regionale.

2. Tra gli interventi di cui al comma 1, lettera b), rientrano le iniziative promosse da enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero dirette all'organizzazione di autonome attività d'informazione.

3. Tra gli interventi di cui al comma 1, lettera d), rientrano le iniziative di cooperazione tra Università degli studi promosse d'intesa con la Regione, per l'organizzazione di attività scientifiche e per l'attivazione, con imprese operanti nel territorio regionale, di attività formative.

4. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c), limitatamente alle attività culturali, possono essere destinati ai corregionali residenti in Italia, fuori del territorio regionale.

4 bis. Tra gli interventi a favore dei corregionali all'estero rientra altresì il contributo per le spese di traslazione in regione delle salme e delle ceneri dei corregionali deceduti all'estero.

4 ter. Tra gli interventi a favore dei corregionali all'estero rientrano altresì i contributi di cui alla legge regionale 5 giugno 1978, n. 51 (Contributi agevolati per il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione di invalidità - vecchiaia - superstiti a favore dei lavoratori rimpatriati).

5. Al fine di assicurare un adeguato supporto conoscitivo alle proprie funzioni di intervento diretto, di promozione e di coordinamento, la Regione istituisce un osservatorio sui corregionali all'estero. Le modalità di funzionamento dello stesso, anche con l'eventuale affidamento a soggetti terzi, sono individuate con deliberazione della Giunta regionale.

6. La Regione promuove con le competenti autorità statali la stipulazione di uno specifico protocollo d'intesa diretto a individuare le modalità per il riconoscimento in Italia dei titoli di studio conseguiti dai corregionali rimpatriati.

- Omissis -

Art. 10

(Riconoscimento della funzione di interesse regionale)

1. Per le finalità indicate all'articolo 3, comma 1, lettera e), l'Amministrazione regionale riconosce la funzione d'interesse regionale svolta da enti, associazioni e istituzioni con sede nel Friuli Venezia Giulia, che operano con carattere di continuità da almeno cinque anni in favore dei corregionali residenti fuori del territorio regionale e dei rimpatriati.

2. (ABROGATO)

3. (ABROGATO)

4. (ABROGATO)

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è il seguente:

Art. 103

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

Nota all'articolo 5

- Il testo degli articoli 14 bis e 14 ter della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 è il seguente:

Art. 14 bis

(Servizi di integrazione lavorativa)

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

1. I Servizi di integrazione lavorativa (SIL) hanno il compito di promuovere e realizzare l'inclusione sociale delle persone disabili attraverso l'utilizzo di percorsi personalizzati finalizzati all'integrazione lavorativa.
2. I Servizi di integrazione lavorativa garantiscono il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 assicurando il raccordo con i servizi per l'impiego e i servizi sociali e sanitari, nonché programmando e attuando specifici progetti secondo le tipologie previste dall'articolo 14 ter.
3. I soggetti istituzionali cui fanno capo i Servizi di integrazione lavorativa sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale definisce con apposito progetto obiettivo le modalità organizzative dei Servizi di integrazione lavorativa.
- 4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti gestori dei servizi di integrazione lavorativa determinati, per ciascun ente, sulla base del numero delle persone con disabilità che hanno fruito del servizio di inserimento lavorativo nell'esercizio precedente.
- 4 ter. Per accedere ai contributi, gli enti gestori presentano entro il 30 marzo di ciascun anno apposita domanda corredata di una relazione illustrativa del programma di attività per l'esercizio di riferimento e della dichiarazione attestante il dato di cui al comma 4 bis.
- 4 quater. I contributi sono rendicontati entro il 30 maggio dell'anno successivo con le modalità stabilite nel decreto di concessione.

- Il testo dell'articolo 14 ter della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 è il seguente:

Art. 14 ter

(Percorsi di socializzazione e integrazione sociale nei luoghi di lavoro)

1. Per le finalità di cui all'articolo 14 bis, comma 1, la Regione sostiene l'utilizzo di progetti inerenti:
 - a) percorsi di socializzazione, osservazione e orientamento propedeutici all'integrazione lavorativa nei normali luoghi di lavoro;
 - b) inserimento socio-assistenziale in ambienti in cui si svolgono attività lavorative, rivolto a persone la cui insufficiente produttività non consente a pieno titolo l'avvio ai percorsi di cui alla lettera a), ma rende comunque praticabile l'accesso e la frequenza di un ambiente di lavoro.
2. La Giunta regionale definisce con il progetto obiettivo di cui all'articolo 14 bis, comma 4, le modalità organizzative e di svolgimento dei progetti di cui al comma 1.
3. Alle persone disabili inserite nei percorsi di cui al comma 1, lettera a), spetta un incentivo motivazionale annualmente determinato dalla Giunta regionale.

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

4. Alle persone disabili inserite nei progetti di cui al comma 1, lettera b), spetta un'incentivazione motivazionale annualmente determinata dalla Giunta regionale.

5. Le attività svolte nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 non costituiscono un rapporto di lavoro e le incentivazioni di cui ai commi 3 e 4 a esse correlate non costituiscono compenso ma hanno finalità assistenziali e motivazionali ai fini dell'inclusione sociale.

6. La competenza ad assicurare le persone disabili inserite nei progetti di cui al presente articolo contro gli infortuni e le malattie connessi alla presenza sui luoghi di lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi, spetta all'ente cui fa capo il Servizio per l'integrazione lavorativa.

7. Alle persone disabili che partecipano ai progetti di cui al presente articolo è prevista la concessione di contributi a sostegno delle spese connesse. Con regolamento regionale, da adottarsi previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità e i criteri di concessione dei contributi.

7 bis. Gli importi concessi ai Servizi di inserimento lavorativo per il sostegno dei percorsi di socializzazione e integrazione sociale nei luoghi di lavoro e non utilizzati costituiscono risorse aggiuntive da ripartire per le medesime finalità nell'esercizio finanziario successivo.

7 ter. Gli importi concessi ai Servizi di inserimento lavorativo per il sostegno dei percorsi di socializzazione e integrazione sociale nei luoghi di lavoro e non utilizzati nell'esercizio 2013 costituiscono anticipazione sugli importi spettanti per le medesime finalità dell'esercizio 2015.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 è il seguente:

Art. 41

(Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine)

1. La Regione istituisce il Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine, rivolto a persone residenti in regione che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.

2. Tramite il Fondo si provvede al finanziamento di prestazioni e servizi destinati ai soggetti di cui al comma 1, con priorità per gli interventi diretti al sostegno della domiciliarità.

3. Il Fondo è formato con risorse regionali e nazionali, nonché con risorse provenienti dalla fiscalità generale ed eventuali risorse di altri soggetti pubblici e privati. Alla ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni si provvede secondo criteri stabiliti con regolamento regionale, tenendo conto dei dati demografici e dei fabbisogni espressi dal territorio.

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

4. Le modalità di gestione del Fondo, la tipologia dei servizi e degli interventi di cui al comma 2, nonché le modalità e la misura della rendicontazione degli interventi da parte dei beneficiari sono disciplinate con regolamento regionale, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'Allegato A della deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2019, n. 92 (L.R. 10/1998: aggiornamento del progetto di introduzione del sistema di valutazione multidimensionale di cui all'allegato A della Dgr 2052/2010 e adozione della nuova versione del sistema di valutazione multidimensionale Val.Graf. FVG 2019), è il seguente:

Allegato A

Aggiornamento del sistema di valutazione multidimensionale Val.Graf. FVG: edizione 2019

1. Premessa

Con l'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 19 maggio 1998, la Giunta regionale ha stabilito che l'individuazione dei bisogni dei destinatari di interventi ad alta integrazione sociosanitaria deve avvenire mediante l'utilizzo di un metodo di valutazione multidimensionale (VMD), in seguito individuato, con DGR 1389/2003, nella scheda Val.Graf. FVG (Valutazione Grafica).

Dal 2003 ad oggi, lo strumento è stato sottoposto a un processo di revisione, verifica, sperimentazione e validazione di alcuni indicatori di sintesi, che si è concretizzato nei seguenti atti:

- DGR n. 2147/2007 avente per oggetto "LR 10/98, art. 4, comma 2 – adozione del sistema di valutazione multidimensionale Val.Graf. a valere su tutto il territorio regionale";
- DGR n. 2052/2010 avente per oggetto "L.r. 10/1998, art 4, aggiornamento del sistema di valutazione multidimensionale Val.Graf.".

La necessità di procedere a un ulteriore aggiornamento dello strumento risponde a motivazioni di carattere tecnico, emerse in seguito alla rilevazione delle criticità conseguenti al lavoro sul campo da parte dei professionisti interessati, ma soprattutto allo scopo di adeguarlo e armonizzarlo alle più recenti disposizioni normative regionali e statali in materia di integrazione sociosanitaria:

- Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), e in particolare:

- l'articolo 24, comma 1, dove si stabilisce che le prestazioni aventi rilevanza sociosanitaria sono assicurate dalle Aziende per l'assistenza sanitaria e sono comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria;

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

- l'articolo 24, comma 2, lettera c), nel quale si determina che la Giunta regionale, al fine di adeguare i servizi e gli interventi sociosanitari agli effettivi bisogni assistenziali, emana indirizzi volti a omogeneizzare a livello territoriale i criteri della valutazione multidisciplinare come punto unico per indirizzare il cittadino al percorso sociosanitario e socio-assistenziale e l'articolazione del piano di lavoro personalizzato;

• Decreto del Presidente della Regione n. 144/Pres. del 13 luglio 2015 (Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani), e successive modifiche, e in particolare:

- l'articolo 23, comma 1, in cui si dispone che, al fine di garantire l'appropriatezza degli accoglimenti e il governo della rete dei servizi per anziani, l'accesso ai servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti e a tutte le tipologie di residenze per anziani avviene previa valutazione del bisogno delle persone da accogliere, effettuata da una équipe multiprofessionale, utilizzando la valutazione multidimensionale di cui alle DGR di attuazione della legge regionale 10/1998, articolo 4, comma 2;

- l'articolo 23, comma 2, dove si stabilisce che le residenze per anziani non autosufficienti rivalutano i bisogni delle persone accolte con il sistema di valutazione multidimensionale di cui al comma 1, secondo le modalità indicate nelle DGR di attuazione delle disposizioni previste dalla legge regionale 10/1998, articolo 4, comma 2;

• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e in particolare:

- l'articolo 21, comma 1, in cui si prevede che i percorsi assistenziali domiciliari, territoriali, emiresidenziali e residenziali vengano realizzati attraverso attività e prestazioni afferenti all'area sanitaria e dei servizi sociali in maniera congiunta;

- l'articolo 21, comma 2, che dispone che il Servizio sanitario nazionale deve garantire l'accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico della persona e la valutazione multidimensionale dei bisogni, mentre le Regioni e Province autonome sono tenute a organizzare le attività in modo da garantire uniformità sul proprio territorio nelle modalità, nelle procedure e negli strumenti di valutazione multidimensionale, anche in riferimento alle diverse fasi del progetto di assistenza;

• Dlgs n. 147 del 15 settembre 2017 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), in particolare l'articolo 24 (Sistema informativo unitario dei servizi sociali) che al comma 6 dispone che, nelle more dell'adozione del decreto attuativo di disciplina dei flussi informativi relativi alle prestazioni sociali e alle valutazioni e progettazioni personalizzate, rimane valido quanto stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2016, n. 206, sull'implementazione del Casellario dell'assistenza, ivi inclusa la banca dati delle valutazioni multidimensionali per la presa in carico delle persone con disabilità e non autosufficienza;

• DGR n. 185 del 2 febbraio 2018 (LR 49/1996, art. 12 – Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2018), in particolare il cap. 3.5 che, nel recepire le disposizioni di cui alle sopra elencate normative, prevede di:

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

- garantire uniformità sul proprio territorio nelle modalità, procedure e strumenti di valutazione multidimensionale in tutte le fasi del progetto assistenziale, definendo nuovi criteri di accreditamento e finanziamento delle strutture residenziali e semiresidenziali;
- riqualificare la rete dei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani con l'obiettivo di portare la persona al centro del sistema e di attuare una strategia incentrata sulla personalizzazione del processo di cura utilizzando un nuovo sistema di valutazione del bisogno e una coerente classificazione dello stesso in diversi livelli di intensità e complessità assistenziali, a cui devono corrispondere idonee tipologie di offerta;
- determinare che, al termine del processo di riclassificazione e del rilascio dei nuovi atti autorizzativi, tutte le Aziende sanitarie devono provvedere, mediante l'utilizzo del sistema di VMD Val.Graf. FVG, a:
 - valutare tutte le persone per le quali è previsto l'accoglimento in un servizio semiresidenziale o residenziale convenzionato, nonché tutti gli utenti ai fini dell'ingresso in tutte le residenze per anziani non autosufficienti, comprese quelle non convenzionate;
 - avviare un percorso di accompagnamento alle residenze per anziani ri-autorizzate all'esercizio, per la valutazione dei bisogni delle persone già accolte in struttura, in particolare nelle residenze per anziani non autosufficienti non convenzionate;
- promuovere qualità e trasparenza dei percorsi di ingresso e permanenza all'interno delle residenze per anziani dando mandato alle Aziende sanitarie di effettuare periodici monitoraggi con conseguente trasmissione dei relativi report, nonché di dotarsi, basandosi su criteri predefiniti dalla Regione, di una Lista Unica d'Attesa (LUA) delle persone che richiedono un inserimento presso una residenza per anziani non autosufficienti e per le quali il Distretto ha verificato l'appropriatezza della richiesta;
- incentivare le Aziende sanitarie a sostenere lo sviluppo delle sperimentazioni di abitare inclusivo, di cui alla LR 17/2014 e alle specifiche attività sperimentali previste dalla DGR 2089 del 26 ottobre 2017, attivate nel proprio territorio aziendale.

Il presente documento pertanto, nel demandare a successivo atto l'adozione di apposite linee guida inerenti alla definizione di procedure comuni e condivise per l'accoglimento delle persone nelle strutture residenziali per anziani e nei servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti, persegue i seguenti obiettivi generali:

- aggiornamento complessivo del sistema di VMD Val.Graf. FVG con riferimento alle diverse fasi dei percorsi assistenziali;
- aggiornamento degli indirizzi per l'utilizzo del sistema di VMD Val.Graf. FVG in modo da assicurare la massima uniformità di applicazione in tutte le fasi del progetto assistenziale;
- definizione delle attività di accompagnamento e supporto ai soggetti interessati per un utilizzo ottimale del sistema di VMD Val.Graf. FVG.

2. Il nuovo strumento di VMD Val.Graf. FVG 2019

2.1. Le versioni

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

Lo strumento Val.Graf. FVG 2019 si presenta diversificato in 3 versioni modulari (cfr. Allegato B):

- Scheda SLIM EDITION (SE): viene utilizzata per l'inserimento in struttura residenziale e semiresidenziale;
- Scheda RESIDENZIALE (RES): viene utilizzata nelle strutture residenziali;
- Scheda DOMICILIARE (DOM): viene utilizzata per la presa in carico territoriale.

Ciascuna scheda è composta da una testata (contenente informazioni di carattere prevalentemente socioanagrafico) e dal corpo della scheda (strutturato in sezioni e item). Le versioni si differenziano in base al setting di utilizzo, alla numerosità degli item che le compongono (e quindi ai relativi tempi necessari per la compilazione) e agli indicatori ed output che producono, come riportato nella seguente tabella di sintesi.

	Slim	Residenziale	Domiciliare
ITEM	80	107	115
Profili di bisogno	X	X	X
Profilo funzionale	X	X	X
Profilo cognitivo-comportamentale	X	X	X
Profilo sanitario	X	X	X
ADL Barthel mod	X	X	X
ADL KATZ	X	X	X
IADL			X
DRS	X	X	X
CPS versione 2	X	X	X
NORTON	X	X	X

Un successivo aggiornamento consentirà di produrre gli indicatori delle scale BRASS (Blaylock Risk Assessment Screening), CDR (Clinical Dementia Rating Scale) e LAPMER (Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation).

2.2 L'algoritmo

In linea con gli sviluppi internazionali nelle valutazioni multidimensionali degli anziani, il nuovo algoritmo che determina i profili di bisogno si basa sull'analisi di tre aree principali:

- capacità funzionali;
- problemi sanitari;
- aspetti cognitivo-comportamentali.

Ognuna di queste aree ha un suo indicatore specifico che genera i seguenti livelli di intensità di assistenza:

- nullo;
- lieve;
- moderato;
- grave.

Per produrre questi livelli si sono utilizzate modalità di calcolo ricavate da modelli già ampiamente collaudati a livello internazionale.

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

Dall'incrocio dei livelli di intensità delle tre aree principali si ottiene il profilo di bisogno, che costituisce l'output finale.

2.3. I manuali

Sono stati revisionati il "Manuale per l'utilizzo della scheda Val.Graf. FVG", e il "Manuale per l'uso delle procedure software (Ambiente e-GENeSys)" mentre è rimasto invariato l'"Estratto delle Diagnosi mediche a maggior rilevanza geriatrica secondo la codifica ICD IXCM".

I manuali in questione sono reperibili nella biblioteca virtuale della piattaforma di formazione a distanza dell'Area Welfare, oltre che nella funzionalità denominata "Documenti vari" presente nell'Ambiente e-GENeSys.

2.4. Il sistema informatizzato

La Regione garantisce l'accesso ai servizi informativi dedicati alla valutazione con scheda Val.Graf. FVG e alla gestione dei dati delle persone ospiti in strutture residenziali e in servizi semiresidenziali per anziani.

Tali sistemi sono disponibili in ambiente web, scelta che consente agli operatori di potervi accedere da qualsiasi postazione purché dotata di connessione alla rete pubblica INTERNET e, al contempo, permette il collegamento degli applicativi specifici con i sistemi di anagrafica regionale.

Il sistema informatizzato dedicato alla valutazione delle persone anziane tramite strumento Val.Graf. FVG è l'ambiente e-GENeSys, applicativo che consente l'inserimento della scheda Val.Graf. FVG, l'archiviazione della stessa, la conseguente produzione di indicatori di sintesi, la consultazione di schede già inserite.

Nell'ambiente inoltre è disponibile un sistema di reportistica standard che, negli sviluppi attuali, permette di avere informazioni relative alle schede complessivamente inserite dalle strutture ("dettaglio struttura") o alle schede inserite per uno specifico ospite ("dettaglio per utente").

Il sistema informatizzato dedicato ai dati gestionali è contenuto nell'ambiente SIRA-FVG che, a oggi, consente alle strutture residenziali la creazione dell'elenco delle persone in lista d'attesa per l'accesso in struttura, l'elenco delle persone ospiti con il relativo censimento dei singoli movimenti (accesso, sospensione, rientro, dimissione), l'attribuzione della quota di abbattimento retta. Il sistema è utilizzato anche dai servizi semiresidenziali che hanno attiva la funzione per la gestione delle presenze e l'attribuzione della quota di abbattimento retta. Il sistema gestionale inoltre produce una serie di reportistiche standard che possono essere visualizzate dalla struttura residenziale, dal servizio semiresidenziale e anche dai distretti territorialmente competenti.

I sistemi sono ad oggi accessibili a operatori dei distretti sanitari, delle residenze per anziani e dei servizi semiresidenziali per anziani.

L'accesso è consentito solo tramite credenziali personali, fornite dai sistemi informativi delle Aziende sanitarie territorialmente competenti.

2.5. L'aggiornamento periodico dello strumento

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

E' prevista una verifica annuale dello strumento, al fine di effettuare gli eventuali e opportuni aggiornamenti, nell'ottica di un miglioramento continuo, in base alle evidenze emerse e ai risultati della loro applicazione.

Allo scopo, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di integrazione sociosanitaria, è nominata una commissione tecnica di esperti, eventualmente coadiuvata da alcuni rappresentanti dei portatori di interesse.

Le eventuali modifiche alle schede, proposte dalla commissione, saranno attuate con decreto del Direttore Centrale competente.

3. Gli indirizzi per l'utilizzo del sistema di valutazione

3.1. Destinatari della VMD Val.Graf. FVG

Il nuovo strumento di VMD Val.Graf. FVG è destinato a tutti i soggetti residenti o con domicilio sanitario nella regione Friuli Venezia Giulia, per i quali è prevista, da parte dei servizi, una presa in carico che porti alla definizione di un progetto personalizzato, nonché agli anziani che necessitano di una valutazione per ingresso in una struttura residenziale o in un servizio semiresidenziale per non autosufficienti.

3.2. Come, dove e quando valutare

La scheda Val.Graf. FVG, in quanto strumento di VMD finalizzato alla presa in carico integrata, è compilata secondo il principio della multiprofessionalità e prevede la conoscenza diretta della persona interessata.

La valutazione, di norma di competenza del distretto di residenza dell'utente, salvo diversi accordi fra distretti, è un processo dinamico in cui ogni componente dell'équipe partecipa, direttamente o indirettamente, alla composizione della scheda, fornendo dati, evidenze e documenti che concorrono alla completezza delle informazioni necessarie per una corretta ed esaustiva compilazione, ed è tenuto a convalidare le notizie raccolte al fine di garantirne l'esattezza. I nominativi dei professionisti che hanno contribuito alla compilazione della scheda sono censiti all'interno della stessa.

Il comma 1, dell'articolo 23 del DPR n. 144/2015 dispone l'utilizzo del sistema di Valutazione multidimensionale per l'accesso a tutte le tipologie di residenze per anziani, nonché ai servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti.

A tal fine, in tutte le situazioni ambientali (domicilio, sperimentazione di nuove forme abitative, ricovero, ecc.) dove è previsto un successivo accesso in struttura (residenziale o semiresidenziale) è obbligatorio effettuare la valutazione utilizzando la Scheda SLIM EDITION, che rappresenta lo strumento con cui l'équipe individua le necessità assistenziali, sintetizzate nei profili di bisogno, di cui all'Allegato A del DPR n. 144/2015, al fine di garantire il governo della rete dei servizi per anziani e l'appropriatezza degli accoglimenti nelle strutture.

Costituisce eccezione l'eventualità in cui, nel corso della presa in carico, la persona sia stata valutata con la versione domiciliare Val.Graf. FVG; in tal caso non sarà necessario rivalutarla con la Scheda SLIM EDITION, poiché i relativi item possono essere ricavati dalla più completa versione domiciliare.

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

Il successivo comma 2 del medesimo DPR n. 144/2015 dispone altresì l'obbligo di rivalutazione periodica da parte delle strutture autorizzate per non autosufficienti, utilizzando la Scheda RESIDENZIALE, al fine di controllare l'adeguatezza dei programmi di assistenza individuale attivati e i risultati raggiunti, nonché di monitorare il profilo di bisogno allo scopo di mantenere o aggiornare il setting di ingresso e verificarne, in caso di mutamento, l'appropriatezza in relazione all'autorizzazione rilasciata alla struttura stessa.

La rivalutazione viene effettuata:

- a. tra il trentesimo e il quarantacinquesimo giorno dall'accoglimento;
- b. ogni qual volta si verifichi un evento che comporti un cambiamento significativo e duraturo della condizione dell'ospite;
- c. in assenza di eventi, comunque ogni sei mesi.

Qualora la rivalutazione evidenzia una situazione di inappropriata in seguito al mutamento delle condizioni dell'utente in senso peggiorativo, il responsabile della struttura ha l'obbligo di informare il distretto competente, che, in relazione al singolo caso, può:

- a. autorizzare la permanenza nella medesima struttura, previa verifica della sussistenza delle condizioni atte a garantire l'assistenza necessaria, anche con l'adozione di specifici programmi assistenziali individualizzati concordati con il titolare;
- b. intraprendere l'iter per il trasferimento della persona interessata in altra struttura idonea.

Qualora la rivalutazione evidenzia un miglioramento delle condizioni dell'utente, lo stesso mantiene il diritto alla contribuzione regionale prevista per lo status certificato con la valutazione originaria.

Allo stesso modo, tutte le persone giudicate non autosufficienti, valutate con la precedente versione della Val.Graf. o con la scheda BINA, già presenti in struttura prima dell'approvazione della presente deliberazione, mantengono lo status acquisito, se più favorevole, e il relativo diritto al finanziamento regionale.

Per quanto riguarda i casi a domicilio, i servizi interessati utilizzano la Scheda DOMICILIARE in tutte le situazioni di media o alta complessità per le quali sia necessario predisporre la presa in carico con il supporto di un sistema valutativo in grado di individuare i bisogni delle persone e le loro capacità funzionali residue, favorire la predisposizione e orientare la stesura di un piano assistenziale, facilitare la pianificazione di un sistema appropriato di servizi socio sanitari, promuovere la programmazione e l'organizzazione dei servizi di rete.

La nuova versione della Scheda Domiciliare viene utilizzata anche nei confronti delle persone che hanno scelto una delle soluzioni sperimentali di abitare inclusivo, di cui alla LR 17/2014, nelle forme attivate con la DGR n. 2089 del 26 ottobre 2017.

4. Accompagnamento e formazione

Continuano a essere garantite le attività di supporto e accompagnamento, già avviate dalla Regione, necessarie per l'utilizzo del sistema di VMD Val.Graf. FVG.

In particolare si prevede di realizzare:

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

- la continuazione degli interventi formativi rivolta agli operatori dei Distretti e degli Ambiti e al personale delle Strutture residenziali e semiresidenziali per anziani;
- il supporto finalizzato al rilascio di abilitazioni e password per l'accesso all'Ambiente e-GENeSys che viene garantito dai sistemi informativi delle singole aziende;
- il supporto agli utilizzatori del sistema tramite help desk ed eventuale consulenza in loco, sia per gli aspetti di contenuto relativi alla valutazione (interpretazione degli item della scheda, degli output, degli indicatori sintetici, ecc.), che per gli aspetti di procedura legati alla realizzazione della valutazione e all'utilizzo del sistema informatizzato.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 è il seguente:

Art. 5

(Termini per lo svolgimento delle elezioni)

1. Le elezioni degli organi dei comuni si svolgono in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.
2. Quando gli organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, le elezioni si svolgono in una domenica compresa nello stesso periodo di cui al comma 1, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero, se le condizioni si sono verificate oltre tale data, nello stesso periodo di cui al comma 1 dell'anno successivo. Qualora abbia luogo un turno elettorale ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 3, le elezioni si svolgono in occasione del medesimo turno, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo degli organi si sono verificate entro il 10 agosto.
3. L'eventuale secondo turno di votazione si svolge la seconda domenica successiva a quella del primo, anche oltre i termini previsti dal comma 1.
4. Al fine di garantire il risparmio di risorse pubbliche ed evitare disagi al regolare svolgimento dell'anno scolastico, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, può deliberare il contestuale svolgimento delle elezioni comunali con le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica anche in deroga ai termini di cui al comma 1, in una domenica compresa tra il 1° marzo e il 14 aprile o tra il 16 giugno e il 30 giugno. Il parere della Commissione consiliare deve essere espresso entro 48 ore dalla richiesta, decorse le quali si prescinde dallo stesso.
5. Qualora le elezioni si svolgano in una domenica compresa tra il 1° marzo e il 14 aprile, il termine del 24 febbraio indicato al comma 2 è anticipato al 10 gennaio.

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

- Il testo dell'articolo 5 bis della legge regionale 19/2013, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 bis

(Proroga degli organi comunali in caso di avvio del processo per la fusione di comuni)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, l'elezione del sindaco e del consiglio comunale non si svolge nei comuni per i quali alla data del 24 febbraio dell'anno di scadenza del mandato il Consiglio regionale abbia deliberato il referendum consultivo per la fusione del comune con comuni contigui, in seguito all'iniziativa presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali). Il referendum consultivo previsto dall'articolo 17, comma 8 sexies, della legge regionale 5/2003 deve aver luogo entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del mandato.
2. La legge provvedimento prevista dall'articolo 20 della legge regionale 5/2003 dispone la nascita del nuovo comune al 1° gennaio dell'anno successivo e gli organi dei comuni previsti al comma 1 restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato.
3. Nel caso in cui non si giunga alla fusione dei comuni si procede al rinnovo degli organi dei comuni previsti al comma 1 in una domenica compresa tra il 1° ottobre e il 15 dicembre dell'anno di scadenza del mandato.

[3 bis. Le elezioni degli organi il cui rinnovo è avvenuto nel turno elettorale previsto dal comma 3 si svolgono nell'anno di scadenza del mandato, nel turno elettorale ordinario previsto dal comma 1 dell'articolo 5.]

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

(Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione)

1. La presente legge avvia la riforma per il governo del territorio finalizzata a stabilire le norme fondamentali per la disciplina delle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, il riordino e la manutenzione della materia urbanistica, in attuazione dello Statuto speciale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali.
2. La Regione dispone il riassetto della materia dell'urbanistica e della pianificazione territoriale in attuazione del principio di sussidiarietà, adeguatezza e semplificazione, uso razionale del territorio e ai fini della trasparenza, snellimento, partecipazione, completezza dell'istruttoria, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemologica da COVID-19>>

3. La Regione svolge la funzione della pianificazione territoriale attraverso il Piano del governo del territorio che si compone del Documento territoriale strategico regionale e della Carta dei valori.
4. I Comuni partecipano attivamente alla formazione dei documenti di cui al comma 3 mediante la partecipazione alle assemblee di pianificazione regionale, nonché, limitatamente a tematismi omogenei, a tavoli tecnici individuati su base sub-regionale.
5. Il Documento territoriale strategico regionale è lo strumento con il quale la Regione stabilisce le strategie della propria politica territoriale, individua i sistemi locali territoriali e ne definisce i caratteri, indirizza e coordina la pianificazione degli enti territoriali, nonché i piani di settore.
6. La Carta dei valori è il documento nel quale sono contenuti i valori fondamentali della Regione, gli elementi del territorio che devono essere disciplinati, tutelati e sviluppati da parte dei soggetti territorialmente competenti in quanto costituiscono, per vocazione e potenzialità, patrimonio identitario della Regione il cui riconoscimento è presupposto fondamentale per il corretto governo e per la cura del territorio.
7. La Giunta regionale impartisce le linee guida per la formazione del Piano del governo del territorio e del Rapporto ambientale. Le linee guida, entro trenta giorni dalla loro deliberazione, sono sottoposte al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare che si devono esprimere entro novanta giorni, trascorsi i quali i pareri si intendono acquisiti.
8. Il servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale predispone il Piano del governo del territorio e il Rapporto ambientale mediante valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152(Norme in materia ambientale), e successive modifiche.
9. Alle Assemblee di pianificazione regionale e ai tavoli tecnici partecipano la Regione, le Province e i Comuni.
10. (ABROGATO)
11. Il Piano del governo del territorio è sottoposto agli adempimenti relativi alle consultazioni transfrontaliere di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 152/2006.
12. Il Piano del governo del territorio con il Rapporto ambientale è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente Commissione consiliare ed è adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
13. Il Piano del governo del territorio con il relativo rapporto ambientale, adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è pubblicato, assieme all'avviso di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione e depositato per la libera consultazione presso il Servizio competente in materia di pianificazione territoriale regionale e presso gli uffici delle Province.
14. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 13 possono formulare osservazioni sul Piano del governo del territorio:
 - a) gli enti e gli organismi pubblici;

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

b) le associazioni di categoria e i soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi;

c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni di Piano del governo del territorio adottato sono destinate a produrre effetti diretti.

14 bis. Chiunque può, altresì, entro il medesimo termine di cui al comma 14, formulare osservazioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 152/2006.

14 ter. Il Piano del governo del territorio, esperite le procedure di cui ai precedenti commi e tenuto conto delle osservazioni di cui ai commi 14 e 14 bis e del parere motivato, è approvato con decreto del Presidente della Regione, da assumersi previa conforme deliberazione della Giunta regionale. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato, altresì, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale. **L'entrata in vigore del PGT è sospesa fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'approvazione della prima variante, la cui procedura viene definita con apposita disciplina di settore.**

15. La Giunta regionale in qualità di autorità competente adotta il parere motivato ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 152/2006 sulla base delle valutazioni espresse dal nucleo di valutazione di cui all'articolo 6, commi 136 e 137, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).

16. La relazione valutativa del nucleo di cui al comma 15 contiene la cronistoria della procedura di formazione del Piano del governo del territorio e della valutazione ambientale strategica (VAS), nonché esamina le osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 152/2006.

17. (ABROGATO)

18. Ai fini della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) l'autorità procedente e l'autorità competente si identificano nella Giunta regionale che individua, su proposta della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale, anche i soggetti competenti in materia ambientale, nonché la Regione Veneto, l'Austria e la Slovenia.

19. La documentazione costituita da studi, analisi e documenti tecnici in possesso dell'Amministrazione regionale dal 1978, tra cui la documentazione tecnica contenuta nel Piano urbanistico regionale generale (PURG), nel Piano territoriale regionale generale (PTRG), nel Piano territoriale regionale strategico (PTRS) e nel Piano territoriale regionale (PTR), può essere utilizzata nella formazione del Piano del governo del territorio.

20. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge regionale 13 dicembre 2005, n. 30 (Norme in materia di piano territoriale regionale).

21. Al comma 1 dell'articolo 63 bis della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), le parole: <<Fino all'entrata in vigore del PTR, e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della L.R. 21 ottobre 2008, n. 12 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 <<Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio>>)>> sono soppresse.

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

21 bis. Esplicano i loro effetti ai sensi del comma 9 gli incontri, le assemblee e i tavoli tecnici comunque denominati organizzati dall'Amministrazione regionale prima dell'entrata in vigore della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), per la formazione dei documenti di cui al comma 3.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Misure a sostegno delle attività produttive)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, previo parere della competente Commissione consiliare, a concedere contributi, anche in forma di credito di imposta, a favore delle imprese dei settori ricettivo, turistico, commercio, **artigianato** e dei servizi connessi a tali settori, **anche** prevedendo maggiorazioni di intensità contributiva rispetto ai corrispondenti interventi previsti a livello statale. I contributi di cui al periodo precedente sono concessi anche a favore degli esercenti arti e professioni.

1 bis. In considerazione della situazione emergenziale e della necessità di attuare con assoluta urgenza gli interventi di cui al comma 1, al fine di garantire la tempestività nel procedimento, i contributi sono concessi e contestualmente erogati sulla base della sola presentazione della domanda e relativi allegati, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 7/2000.

1 ter. Sono delegate, anche parzialmente, al CATA e al CATT FVG le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui al comma 1.

1 quater. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le risorse da assegnare in relazione alle deleghe di cui al comma 1 bis sulla base delle domande pervenute.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 3/2020, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Misure urgenti in materia di eventi e manifestazioni turistiche)

1. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 62 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), concessi a decorrere dal 15 giugno 2019 che, a causa delle disposizioni emanate da organismi nazionali e/o locali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19, abbiano dovuto o debbano modificare, spostare o annullare le attività programmate e oggetto di contribuzione, possono fruire, previa richiesta motivata, di proroghe per la realizzazione delle attività entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e per la presentazione delle rendicontazioni, anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi bandi e **dai regolamenti di attuazione**.

2. Nei casi previsti dal comma 1 sono ammissibili a contributo anche le spese relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti che non si sono potuti svolgere e quelle relative alle manifestazioni, iniziative, eventi e progetti svolti successivamente in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Per i grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale di tipo turistico, sportivo, musicale e culturale di cui all'articolo 6, commi 79 e 80, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), sono ammissibili a contributo anche le spese relative agli eventi che non si sono potuti svolgere o che sono stati rinviati e si sono svolti entro il 31 dicembre 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Note all'articolo 12

- Il testo dei paragrafi 21, 22 e 23 della Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 è il seguente:

- Omissis -

3. MISURE TEMPORANEE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

21. Al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.

22. La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le disposizioni

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

specifiche relative ai settori dell'agricoltura primaria e della pesca e dell'acquacoltura sono stabilite al punto 23):

- a. l'aiuto non supera 800 000 EUR per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- b. l'aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale;
- c. l'aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019; può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia di COVID-19;
- d. l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020;
- e. gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.

23. In deroga al punto 22, ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura si applicano le seguenti condizioni specifiche:

- a. l'aiuto non supera 120 000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100 000 EUR per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- b. gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;
- c. gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano alcuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione;
- d. se un'impresa opera in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi conformemente al punto 22, lettera (a) e al punto 23, lettera (a), lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo possibile;
- e. si applicano tutte le altre condizioni di cui al punto 22.

- Omissis -

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

- Il testo degli articoli 2 e 7 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 è il seguente:

Art. 2

Dalla dotazione del Fondo di rotazione e delle sezioni speciali saranno tratte anticipazioni da ripartire fra gli istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario per la concessione di finanziamenti di durata non superiore a venti anni.

Al fondo ed alle sezioni speciali affluiscono gli interessi maturati nei conti fruttiferi di cui all'articolo 1, le quote di ammortamento per capitali ed interessi corrisposte dai beneficiari delle provvidenze della presente legge nonché l'ammontare delle estinzioni anticipate e degli importi recuperati o riversati, dedotti i compensi per il servizio degli Istituti ed Enti di credito che saranno previsti in apposite convenzioni, con le quali saranno disciplinate altresì l'attuazione delle operazioni e l'utilizzazione delle anticipazioni.

Nelle stesse convenzioni verrà inoltre stabilita la misura degli interessi che gli istituti ed enti di credito dovranno versare sulle somme ricevute in anticipazione e non utilizzate.

Allo scadere del periodo di operatività del Fondo e delle sezioni speciali le somme giacenti e quelle che saranno successivamente restituite dai beneficiari verranno versate alla Tesoreria regionale con imputazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio.

- Omissis -

Art. 7

I finanziamenti previsti dalla presente legge sono assistiti, qualora ne ricorrano i presupposti, dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

Alle operazioni creditizie indicate al comma precedente si applicano le vigenti disposizioni in materia di credito agrario.

I mutui previsti dalla presente legge potranno essere concessi per una somma corrispondente all'intero valore cauzionale del fondo, aumentato dell'eventuale valore dei miglioramenti.

I rischi di ciascuna operazione sono esclusivamente a carico degli istituti, i quali si cauteranno mediante le garanzie previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, e mediante ogni altra garanzia ritenuta idonea.

L'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura potrà concedere garanzie fidejussorie con il Fondo previsto dall'articolo 12 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli istituti sono tenuti ad effettuare i versamenti al Fondo di rotazione od alle sezioni speciali alle scadenze stabilite nei singoli piani di ammortamento anche se non abbiano ricevuto dai beneficiari le corrispondenti somme.

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

Ove risultasse, anche successivamente, che il soggetto abbia beneficiato per gli stessi acquisti e per le stesse opere di altri aiuti creditizi e contributivi ovvero non abbia rispettato oneri ed obblighi previsti da leggi e regolamenti regionali, l'Amministrazione regionale procede, tramite la banca, al recupero delle somme erogate. In tal caso il soggetto corrisponde sul capitale mutuato un interesse pari al tasso del finanziamento agevolato maggiorato di quattro punti percentuali. La Direzione regionale dell'agricoltura è comunque autorizzata ad effettuare ispezioni e controlli nei confronti dei soggetti beneficiari degli interventi creditizi di cui alla presente legge, anche avvalendosi di altre strutture regionali, nonché ad esercitare i poteri di sospensione delle erogazioni e quelli sanzionatori previsti dalla normativa regionale vigente.

Alle domande, agli atti, ai provvedimenti e ai contratti relativi all'attuazione della presente legge si applicano, per quanto attiene ai finanziamenti attuati con il Fondo di rotazione, le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 3 quinquies della legge 4 agosto 1977, n. 500, nonché, in ogni caso, quelle previste dagli articoli 15 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 601.

Nota all'articolo 13

- Il testo all'articolo 57 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 è il seguente:

Art. 57

(Finanziamenti per insediamenti delle PMI e loro consorzi)

1. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 già finanziati nell'ambito del Piano di Azione e Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 e nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 sono finanziati nel limite massimo di 500.000 euro ciascuno per complessivi 3 milioni di euro, limitatamente allo scorrimento delle graduatorie approvate sulle iniziative dirette a favorire ovvero a mantenere gli insediamenti delle PMI e loro consorzi, di cui all'articolo 5 comma 1 lettera c) del Bando approvato con delibera della Giunta regionale 1 giugno 2011, n. 1047 (POR FESR 2007-2013. Obiettivo competitività regionale e occupazione. Asse IV, attività 4.1.a "Supporto allo sviluppo urbano". Approvazione del bando concernente "Sostegno alla realizzazione di piani integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS)" e dei relativi allegati), ammissibili e non finanziate nell'ambito di tale Piano.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, all'articolo 12 comma 1, all'articolo 13, comma 1, lettera c), e all'articolo 16, comma 1, lettera c, punto 6, del bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011.

3. Gli incentivi a sostegno delle iniziative di cui al comma 1 sono concessi dai Comuni in applicazione delle regole del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

4. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata sulla base di una ricognizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del Bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011 di tutti i Comuni interessati e viene calcolata proporzionalmente nel caso le risorse del presente articolo non siano sufficienti a coprire il fabbisogno complessivo.

5. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 non finanziati, neppure parzialmente, nell'ambito del Piano di Azione e Coesione della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 e nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, sono finanziati nel limite massimo di 200.000 euro ciascuno per complessivi 2 milioni di euro, limitatamente a uno degli interventi, purché interamente completati entro il 31 dicembre 2019 e appartenenti alle iniziative di cui alle tipologie a) di cui all'articolo 5 del Bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011.

6. Gli interventi di cui al comma 5 sono attuati in applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e l'assegnazione delle risorse è effettuata dalla Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 6, tenuto conto dell'effettiva realizzabilità entro il 31 dicembre 2019 dell'intervento prescelto dal Comune scorrendo la graduatoria di cui al decreto 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 e del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

7. Per le finalità di cui al comma 5 i Comuni presentano domanda di finanziamento all'Amministrazione regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. (ABROGATO)

9. I Comuni di cui al decreto n. 3024/PROD/RAF di data 29 luglio 2014 già finanziati nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, sono altresì finanziati con le risorse già stanziata a valere sulla Missione n. 14 Sviluppo economico e competitività e sul Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)) Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l'anno 2016 (capitolo 9657) e non ancora impegnate.

10. Le risorse di cui al comma 9 sono assegnate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, all'articolo 12, comma 1, all'articolo 13, comma 1, lettera c), e all'articolo 16, comma 1, lettera c, punto 6 del bando approvato con delibera della Giunta regionale 1047/2011.

11. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 9 è effettuata prioritariamente rispetto a quella di cui al comma 4 sulla base della ricognizione di cui al comma medesimo e viene calcolata proporzionalmente nel caso le risorse del presente articolo non siano sufficienti a coprire il fabbisogno complessivo.

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

Nota all'articolo 14

- Il testo dei commi da 6 a 8 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2
(Attività produttive)

- Omissis -

6. Al fine di consentire il miglior utilizzo delle risorse regionali destinate all'attuazione dei Progetti integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS), finanziati esclusivamente con fondi regionali, il termine di ammissibilità delle spese sostenute dal beneficiario è prorogato al 30 giugno 2021 e il termine di conclusione e di trasmissione della rendicontazione alla Struttura regionale attuatrice è prorogato al 31 dicembre 2021.

7. Il termine entro il quale la Regione deve approvare la relazione di chiusura della rendicontazione **relativa ai progetti di cui ai commi 6 e 8** è prorogato al 31 marzo 2022.

8. Al fine di consentire il miglior utilizzo delle risorse regionali destinate all'attuazione dei Progetti integrati di sviluppo urbano sostenibile (PISUS) cofinanziati con fondi statali del Piano di Azione e Coesione (PAC) e con fondi regionali, **il termine di ammissibilità delle spese sostenute dal beneficiario è prorogato al 30 giugno 2021 e il termine di conclusione e di trasmissione della rendicontazione alla Struttura regionale attuatrice è prorogato al 31 dicembre 2021.**

- Omissis -

DISEGNO DI LEGGE N. 85

<<Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>

LAVORI PREPARATORI**Progetto di legge****n. 85**

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 25 marzo 2020;
- assegnato alla V Commissione permanente il 25 marzo 2020, con pareri delle Commissioni II e IV; pareri resi dalle Commissioni II e IV nelle rispettive sedute del 26 marzo 2020;
- esaminato dalla V Commissione permanente nella seduta del 26 marzo 2020 e nella stessa seduta approvato all'unanimità, senza modifiche, proponendo all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento consiliare, che si discuta sul testo senza una relazione della Commissione;
- esaminato e approvato dal Consiglio regionale, nella seduta del 30 marzo 2020, all'unanimità, con modifiche;
-